

34934-22

## REPUBBLICA ITALIANA

# In nome del Popolo Italiano

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI

- Presidente -

Sent. n. sez. 680/2022

**LUCIA VIGNALE** 

UP - 04/05/2022

R.G.N. 31803/2021

VINCENZO PEZZELLA

DANIELA DAWAN

MARINA CIRESE

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA

che ha concluso chiedendo du il licoso sia dichionali inamminitili-

#### **RITENUTO IN FATTO**

- 2. Il Tribunale di Como era pervenuto ad un giudizio di condanna esclusivamente nei riguardi dell'odierno ricorrente a cui, nella qualità di medico (omissis) è mosso l'addebito di avere omesso, a far competente della società data dall'anno 2004, di prescrivere l'effettuazione dell'esame citologico delle urine (omissis) , come previsto per i lavoratori esposti ad agenti al dipendente cancerogeni da una circolare del Ministero del Lavoro del 1979, così precludendo la possibilità di pervenire ad una tempestiva diagnosi del carcinoma alla vescica (omissis) che aveva poi afflitto il Era, in particolare, emerso come l'esame del sedimento urinario rivestisse primaria importanza in funzione diagnosticopreventiva, soprattutto per quei lavoratori che, come il prestato la propria attività in un periodo in cui agenti cancerogeni, come le ammine aromatiche, erano ancora consentiti (cioè fino al 1992), nell'ambito produttivo di pertinenza della predetta azienda. Il lavoratore in questione presentava sin dal 2003 delle cellule infiammatorie che avrebbero dovuto allertare il medico del lavoro, inducendolo così a disporre ulteriori accertamenti diagnostici. Né risultava che l'imputato avesse informato il lavoratore della necessità di prosequire per tutta la vita nei controlli medici e, segnatamente, nella periodica effettuazione dell'esame citologico delle urine.
- 3. Il ricorrente premette alla esposizione dei motivi che il ricorso non rappresenta rinuncia alla prescrizione. Il dott. (omissis) persegue l'obiettivo di essere assolto nel merito e, al riguardo, articola dieci motivi con cui deduce:
- 3.1. Assenza e apparenza della motivazione, per la mancata trattazione, da parte del giudice di appello, dei motivi proposti dall'imputato, così deprivando lo stesso di un secondo grado di giudizio.
- 3.2. Violazione degli att. 43 cod. pen., 187 e 192 cod. proc. pen., del d.lgs. 77/1992, degli artt. 16 e 17-nonies, comma 1, d.lgs, 626/1994 e 228 del d.lgs. 81/2008; mancanza di prova dell'asserito utilizzo della benzidina e dell'asserita esposizione pregressa della persona offesa; mancanza di prova della conoscenza di tale utilizzo/esposizione pregressi in capo all'imputato.
- 3.3. Assenza di motivazione; utilizzo di presunzione e mancata considerazione di prove a discarico. È del tutto presuntivo, e dunque privo di riscontro probatorio, il presupposto di fatto su cui è stata fondata la colpevolezza



M

dell'imputato e cioè che, presso la (omissis) (omissis) sia stata usata la benzidina (ammina aromatica) e che all'imputato fosse noto l'utilizzo pregresso di tale sostanza. La scelta di non prevedere un esame citologico nel proprio piano sanitario era quindi del tutto coerente rispetto alla valutazione del rischio dell'azienda.

- 3.4. Violazione degli artt. 43, 2 cod. pen., 16 d.lgs. 626/1994, 5 d.lgs.25/2002, dell'art. 33 e della voce 35 d.P.R. 303/1956, delle circolari del Ministero del Lavoro 46 del 12/06/1979 e 61 del 04/06/1981.
- 3.5. Vizio di motivazione con riguardo ai profili di colpevolezza per mancata osservanza di linee guida e della normativa in tema di sorveglianza sanitaria.
  - 3.6. Violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen.
- 3.7. Vizio di motivazione in tema di colpa e nesso causale; inesigibilità della previsione di un esame citologico e, comunque, inefficacia causale dell'omessa previsione; erroneità dell'addebito di una malattia extraprofessionale al medico del lavoro e, comunque, di una malattia di cui è impossibile dimostrare l'eziogenesi.
- 3.8. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 17 d. lgs. 626/1994: inesigibilità della previsione dell'esame citologico con riferimento ai valori degli esami del sangue e delle urine del signor (omissis)
- 3.9. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 23 d. lgs. 626/1994, dell'art. 5 e dell'art. 43 cod. pen. (erronea valutazione e interpretazione della normativa di cui al d.lgs. 626/1994 sull'asserita irrilevanza dell'invio delle relazioni ASL di Como. Conseguenza in tema di mancanza di colpa e di nesso causale).
- 3.10. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 17 d. lgs. 626/1994, dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen. (erronea e/o mancata valutazione delle prove relativamente alla contestazione di mancata informazione).
- 4. In data 26/04/22, è pervenuta memoria difensiva dell'avvocato Roberto Redaelli, difensore di fiducia dell'imputato.
  - 5. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- 2. Pur in presenza di una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione con revoca delle statuizioni civili, per essere la causa estintiva intervenuta nel corso del giudizio di primo grado -, e pur esplicitamente affermando che il presente ricorso non rappresenta rinuncia all'impugnazione, il ricorrente articola dieci motivi, con i quali, riproponendo questioni di fatto, censura la motivazione della sentenza di primo grado (e solo nel secondo motivo quella di

M

appello, per difetto di motivazione sui motivi di appello), allo scopo di un invocato pieno proscioglimento, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta, all'evidenza, di una pronuncia che la Corte di legittimità non può emettere. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.".

La sentenza Tettamanti ricostruisce, in motivazione, il rapporto tra la causa estintiva della prescrizione e l'interesse dell'imputato ad un proscioglimento nel merito, anche alla luce di numerosi precedenti e di alcuni arresti della Corte costituzionale, nel senso che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. Si è, in proposito, affermato che la «evidenza» richiesta dal citato art. 129, comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta e obiettiva da rendere superflua ogni altra dimostrazione, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202; Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552). Regola che non trova, invece, applicazione qualora il giudice dell'impugnazione sia comunque tenuto ad esaminare funditus il tema della responsabilità dell'imputato per la presenza nel processo della parte civile ovvero nel caso in cui il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado resa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, cit.). Discende da quanto detto, sempre secondo l'insegnamento della citata sentenza Tettamanti, l'inammissibilità in sede di legittimità dei motivi di ricorso che denuncino vizi di motivazione della sentenza impugnata tali da comportare un annullamento con rinvio, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.5, n.588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670).

In ogni caso, deve ricordarsi che la tutela del diritto dell'imputato all'accertamento della sua innocenza è garantita, da un lato, dalla medesima disposizione dettata dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che impone l'immediata pronuncia della sentenza, non solo al ricorrere di una causa di non punibilità in senso stretto, ma anche quando il giudice riconosca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; e, dall'altro, dalla facoltà, riconosciutagli dall'art.157 cod. pen., come integrato dalla Corte Costituzionale di rinunciare alla causa estintiva (sent. n. 275 del 23 maggio 1990, ove si sottolinea che detta rinunciabilità deve considerarsi quale strumento efficace per l'esplicazione del diritto di difesa ai fini del perseguimento dell'interesse morale ad un'assoluzione con formula piena).

Può, dunque, affermarsi che, qualora l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello o ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219; con riguardo all'appello Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200).

3. Una situazione del genere non può assolutamente ritenersi verificata nel caso di specie, non sostenendolo neppure il ricorrente che ripropone una serie di questioni, spesso anche molto articolate ed opinabili, le quali certamente non rispondono al concetto di constatazione.

Nel caso in esame, la causa estintiva è pacificamente maturata in primo grado, per cui non trova applicazione la disciplina dell'art. 578 cod. proc. pen.;



l'imputato avrebbe potuto realizzare il suo interesse ad una pronuncia di proscioglimento nel merito solamente attraverso la rinuncia alla prescrizione, oppure nei limiti di applicazione del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. Così, all'evidenza, non è stato.

Merita ricordare, a conclusione della presente disamina, che il tema dell'interesse viene affrontato anche da altra decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli), nella quale si affronta il tema dei rapporti tra l'estinzione del reato per prescrizione e la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, da risolversi a favore della causa estintiva del reato, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Nella motivazione di questa decisione, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. "assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità "in ogni stato e grado del processo", la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato [ ... ] l'eventuale interesse dell'imputato a proseguire l'attività processuale, in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, sarebbe tutelato dalla possibilità di rinunciare alla prescrizione e deve bilanciarsi, alla luce della normativa vigente, con l'obiettivo, di pari rilevanza, della sollecita definizione del processo, che trova fondamento nella previsione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.".

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

Davida Dour

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA** 

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONA "" **CUDIZIARIO** Dott.ssa trend



Il Presidente Donatella Ferranti